

Regolamento operazioni con soggetti collegati

Ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010 e del Titolo V, Capitolo 5 delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento (di seguito il "Regolamento") viene adottato dal Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Cortona SCpA (di seguito "la Banca") in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2391-bis del codice civile, dal regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (di seguito il "Regolamento Consob"), come successivamente modificato dalle delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 20 marzo 2017 e n. 19974 del 27 aprile 2017, integrato dalle indicazioni ed orientamenti forniti da Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, nonché dalla vigente normativa della Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati di cui al Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263/2006.

Il Regolamento disciplina l'identificazione, l'approvazione, e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati, poste in essere dalla Banca, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse, nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.

Articolo 2 (Nozione di Soggetti collegati)

Si definiscono "Soggetti collegati" l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

La Banca adotta le definizioni di parte correlata e soggetti connessi riportate nell'allegato 1 del regolamento 17221 e nel Titolo V, Capitolo 5, Sezione 1 della Circolare 263/2006 emanata dalla Banca d'Italia;

Avendo riguardo alla nozione di parte correlata e soggetti connessi, il perimetro di riferimento applicabile all'operatività attuale della Banca prevede i seguenti soggetti:

- 1. **Esponenti aziendali**; intendendo per essi i componenti il Consiglio di amministrazione, i membri del Collegio sindacale (effettivi e supplenti) ed il Direttore generale;
- 2. Gli stretti familiari dei soggetti di cui al punto 1; intendendo per tali quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società; essi includono i parenti fino al secondo grado ed il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo; sono inoltre incluse le persone a carico dell'Esponente aziendale, del coniuge o del convivente more-uxorio;
- 3. Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate, anche congiuntamente, dai soggetti di cui ai punti 1) e 2);

- 4. Le società e le imprese anche non costituite in forma societaria ove i soggetti di cui al punto 1) esercitano una influenza notevole o detengono direttamente o indirettamente una quota dei diritti di voti non inferiore al 20%; al di fuori dei casi di controllo di cui al precedente punto 3, sono comprese le società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni ove l'esponente aziendale è socio accomandatario, nonché le società semplici e le società in nome collettivo ove l'esponente aziendale è socio;
- 5. Le società e le imprese anche non costituite in forma societaria ove i soggetti di cui al punto 2) esercitano una influenza notevole o detengono direttamente o indirettamente una quota dei diritti di voto non inferiore al 20%.

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale (effettivi e supplenti) e il Direttore generale, trasmettono al Consiglio di amministrazione della Banca, entro 30 giorni dalla propria nomina, un'attestazione in merito al verificarsi delle fattispecie di soggetti collegati sopra elencate; si impegnano altresì a trasmettere le eventuali variazioni che dovessero verificarsi. In ogni caso, la situazione di ogni esponente aziendale viene aggiornata con cadenza almeno annuale secondo la procedura descritta nel documento "Politiche di gestione dei conflitti di interesse".

Anche se non rientranti nella definizione di soggetti collegati, e quindi fuori dal perimetro di applicazione del presente Regolamento, è necessario altresì censire gli affini sino al secondo grado dei soggetti di cui al punto 1), al fine di poter mettere a disposizione della Banca d'Italia tali informazioni; a tal fine gli esponenti aziendali comunicano ogni informazione necessaria nell'ambito dell'attestazione di cui al comma precedente.

La responsabilità del censimento delle parti correlate e dei relativi soggetti connessi è in capo al Responsabile Crediti.

Articolo 3 (Identificazione delle operazioni)

Si definisce operazione con soggetti collegati, qualunque transazione che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento anche le delibere in materia di passaggi a sofferenza, accordi giudiziali o extra-giudiziali nonché eventuali stralci con conseguenti passaggi a perdita.

Operazioni di maggiore rilevanza

Si definiscono operazioni di maggiore rilevanza quelle il cui controvalore sia superiore al 5% dei Fondi Propri tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (per la nostra Banca si fa riferimento a quello del bilancio di esercizio al 31 dicembre di ogni anno); tale controvalore è costituito, per le componenti in denaro, dall'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale, per gli strumenti finanziari dal *fair value* alla data dell'operazione e per le operazioni di credito dall'importo massimo erogabile.

In caso di più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore di dette operazioni viene cumulato.

Operazioni di minore rilevanza

Sono tutte le operazioni che non superano la soglia prevista per quelle di maggiore rilevanza.

La Banca al momento non intende definire una soglia minima per le operazioni d i importo esiguo.

Operazioni ordinarie

Operazioni diverse da quelle rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 TUB, che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

A tal fine si considerano *standard* le condizioni applicabili alla generalità della clientela, che non devono essere sottoposte all'autorizzazione del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2381 del Codice civile e dell'articolo 40 dello Statuto sociale.

Operazioni escluse

Ai sensi delle norme emanate dalle Autorità di vigilanza si considerano escluse dalla disciplina del presente Regolamento le seguenti operazioni:

- le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche avendo l'assemblea dei soci approvato una politica di remunerazione su proposta del Consiglio di amministrazione conforme alle Disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle Banche, e nella circostanza che tale remunerazione sia coerente con la politica stessa;
- 2. le operazioni ordinarie di minor rilevanza purché la delibera contenga elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione.

Operazioni con Esponenti bancari (articolo 136 TUB)

Si tratta delle operazioni con soggetti collegati rientranti nella definizione di "Esponenti bancari" e alle quali si applica la disciplina prevista dall'articolo 136 del TUB.

Articolo 4 (Amministratori indipendenti)

Ai fini del presente Regolamento si applica la definizione di Amministratore indipendente contenuta nell'articolo 31 dello Statuto sociale come di seguito riportata.

Sono considerati indipendenti i Consiglieri che:

- 1. non abbiano avuto con la Banca nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative¹;
- 2. non rivestano la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla banca;
- 3. non siano soci o Amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Banca;
- 4. non siano coniugi, conviventi more-uxorio, stretti familiari, conviventi moreuxorio del genitore di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente regolamento in capo agli Amministratori indipendenti il Consiglio di amministrazione ha istituito al proprio interno un apposito Comitato composto da tre Amministratori indipendenti.

Nel caso in cui un membro del Comitato sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'articolo 2391 c.c., limitatamente a tale operazione è sostituito dall'Amministratore indipendente, non componente il Comitato, più anziano di età che non sia controparte o soggetto collegato ovvero non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'articolo 2391 c.c.

Articolo 5 (Procedura per la delibera di operazioni di minore rilevanza)

La procedura si applica per le operazioni di minore rilevanza (anche per quelle di maggiore rilevanza in virtù del rinvio operato all'articolo successivo) che non rientrino tra le operazioni escluse; La procedura si articola nei seguenti punti:

Fase pre-deliberativa

¹ Un apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci definisce i criteri per la quantificazione del concetto di relazione significativa.

La documentazione riguardante la delibera dell'operazione con soggetti collegati deve essere fornita con congruo anticipo sia al Comitato degli Indipendenti sia al Consiglio di amministrazione; tale documentazione deve contenere informazioni complete ed adeguate circa la natura della correlazione/connessione, il tipo di operazione, i termini e le condizioni temporali ed economiche per il compimento dell'operazione, il procedimento valutativo seguito, la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

Se del caso, il Comitato degli Indipendenti può avvalersi per l'espletamento dei propri compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione.

Il Comitato degli Indipendenti esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e rappresenta eventuali lacune ed incertezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare; il parere dovrà essere espresso mediante compilazione e sottoscrizione del modulo all'uopo predisposto e riportato in allegato al presente regolamento (allegato 2).

Fase deliberativa

Le delibere riguardanti operazioni con soggetti collegati sono sempre di competenza del Consiglio di amministrazione, che ha l'obbligo di motivare l'interesse della Banca al compimento dell'operazione e la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni; dovranno essere esplicitate le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato e ciò dovrà essere supportato dalla documentazione a corredo della delibera.

Il parere del Comitato degli Indipendenti viene riportato nel libro dei verbali del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di parere negativo del Comitato degli Indipendenti dovranno essere espletati gli appositi obblighi informativi di cui al Regolamento Consob (articolo 7, comma 1, lettera g) e la delibera dovrà fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Articolo 6 (Procedura per la delibera delle operazioni di maggiore rilevanza)

Per le operazioni di maggiore rilevanza oltre a quanto richiesto dal precedente articolo 5, è necessario attivare le seguenti procedure:

- Fase pre-deliberativa: il Comitato degli Indipendenti deve ricevere, per il tramite del Direttore generale, un'informativa completa e tempestiva anche con riferimento allo svolgimento delle trattative e all'attività istruttoria e può richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- Fase deliberativa: in presenza di un parere negativo o condizionato del Comitato degli Indipendenti deve essere richiesto un parere preventivo anche al Collegio sindacale, cui pertanto va resa congrua informativa; al parere del Collegio si applicano le disposizioni dettate per il parere del Comitato di cui al precedente articolo 5.

Articolo 7 (Procedura per la delibera di operazioni escluse)

Per le operazioni escluse, come definite all'articolo 3, non trova applicazione la procedura prevista dal presente Regolamento.

Articolo 8 (Procedura per la delibera di operazioni con Esponenti bancari)

Per quanto riguarda la deliberazione di operazioni attratte dalla disciplina ex articolo 136 TUB, oltre alle formalità richieste da quest'ultimo, è richiesto che:

- si applichino le disposizioni dettate dagli articoli 5 e 6) in materia di fase predeliberativa;
- qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta per il Consiglio di amministrazione ed il Comitato degli Indipendenti contenga oggettivi elementi di riscontro;
- 3. i verbali di deliberazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni; dovranno essere esplicitate le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economicocontrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato e ciò dovrà essere supportato dalla documentazione a corredo della delibera.

Articolo 9 (Obblighi informativi)

Il presente Regolamento è pubblicato senza indugio sul sito internet della Banca a cura dell'Ufficio di Segreteria.

Nella relazione annuale sulla gestione la Banca pubblicizza il presente regolamento, anche mediante riferimento al sito internet.

La Banca predispone il documento informativo di cui all'allegato 4 del Regolamento Consob nei seguenti casi:

- 1. per le operazioni di maggiore rilevanza, anche per effetto del cumulo di più operazioni, non rientranti nella definizione di operazioni ordinarie;
- 2. per le operazioni di maggiore rilevanza, anche per effetto del cumulo di più operazioni, rientranti nel perimetro di applicazione dell'articolo 136 TUB.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Consob (articolo 5); lo stesso dovrà essere inoltrato alla Consob nei tempi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento.

Per le operazioni con soggetti collegati, non rientranti nella definizione di operazioni escluse, sono stabiliti i seguenti obblighi informativi:

- una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni; tale informativa sarà predisposta a cura della Funzione di Risk Management;
- 2. nel caso di operazioni approvate con il parere negativo del Comitato degli Indipendenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1 lettera g) del Regolamento Consob;
- 3. le operazioni di maggiore rilevanza, approvate con parere negativo del Comitato degli Indipendenti, sono portate, annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Per le operazioni ordinarie di minore rilevanza, le quali, ai sensi del precedente articolo 3, non rientrano nell'applicazione dell'articolo 136 TUB, la Funzione di Risk Management inoltra con cadenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale, un report contenete tutte le informazioni atte a consentirne un adeguato monitoraggio.

Per le operazioni ordinarie di maggiore rilevanza, le quali, ai sensi del precedente articolo 3, non rientrano nell'applicazione dell'articolo 136 TUB, la Banca deroga agli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del regolamento Consob; è comunque necessario:

- comunicare alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- 2. indicare nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi della deroga agli obblighi informativi.

L'Ufficio Segreteria garantisce l'adempimento degli obblighi informativi previsti dal presente Regolamento.

Articolo 10 (Operazioni di credito verso personale più rilevante)

Sebbene non rientrante nella definizione di soggetti collegati, il "Personale più rilevante", come definito dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, deve dichiarare ogni situazione di interesse nelle operazioni di credito. Qualora il personale più rilevante di cui al periodo precedente sia controparte o abbia interessi nell'operazione, vengono meno le ordinarie deleghe in materia di gestione del rapporto (concessione, autorizzazione allo sconfinamento, passaggio a contenzioso etc.); le operazioni della specie verranno rimesse all'organo di livello superiore.

Articolo 11 (Controlli interni)

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono assicurare il rispetto costante delle procedure deliberative stabilite dalle Disposizioni delle Autorità e dal presente regolamento.

La Banca ha stabilito che alle funzioni di controllo vengano attribuiti i compiti di seguito descritti:

Funzione di Risk Management: predispone specifiche analisi e report per il Direttore generale e per gli Organi aziendali idonei a consentire il monitoraggio di quanto prescritto dal presente regolamento.

Funzione di Compliance: verifica nel continuo che le procedure descritte dal presente regolamento siano idonee ad assicurare il rispetto di quanto prescritto dalla normativa esterna ed interna di riferimento.

Funzione di Revisione Interna: verifica l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, segnalando tempestivamente eventuali anomalie agli Organi aziendali ed al Direttore generale; propongono eventuali modifiche ai presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Banca.

Collegio sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci.

Gli Amministratori ed il Direttore generale informano senza indugio il Collegio sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Articolo 12 (Disposizioni finali)

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si riferiscono alla struttura e all'operatività attuali della Banca.


Le modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione delle mutate condizioni della struttura e dell'operatività della Banca e/o dell'esperienza via via maturata nella materia oggetto del presente Regolamento, sono di competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Comitato degli Amministratori indipendenti e del Collegio sindacale.


Il presente regolamento è sottoposto a revisione almeno annuale.


Articolo 13 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 2019 abrogando e sostituendo il "Regolamento operazioni con soggetti collegati" approvato con delibera del Consiglio di amministrazione il 19 giugno 2019.

Allegato 1 - Sintesi grafica delle operazioni con soggetti collegati







Allegato 2 – Modulo "Parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti"

PARERE DEL "COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI"

CAG Richiedente				
Nome e Cognome Richiedente				
Natura correlazione/connessione				
Nome e Cognome Esponente aziendale connesso				
Identificativo operazione				
Tipo operazione (es. Mutuo, piccolo prestito, PCT, ecc.)				
Importo operazione				
Durata operazione				
Condizioni economiche da applicare				
Il "Comitato degli Amministratori Indipendenti" della Banca Popolare di Cortona SCpA, composto dai Sottoscritti,				
K	ilevato che:			
- per l'operazione in oggetto sussiste una causa di pote	enziale conflitto di interesse,			
- sulla base delle informazioni e della documentazione	ricevuta risulta che si tratta di:			
OPERAZIONE RIENTRANTE NELL'ORDINARIO ESERCIZIONE (Le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 13		Sì 🗌	№ □	
OPERAZIONE DA PORRE IN ESSERE A CONDIZIONI DI N	MERCATO O STANDARD	Sì 🗌	№ □	
Qualora si tratti di operazioni da porre in essere a condizioni di mi linea con quelle di mercato o standard esplicitare i motivi dello sci		a le condizion	i non risultino in	

=	l'operazione, anche in considerazione delle garanzie offerte, potrebbe ger genererebbero dalla medesima operazione qualora posta in essere da un			
	Qualora si sia risposto "Sì" alla domanda di cui sopra, occorre indicare sinteticamente i ulte	eriori o superiori rischi rilevati.		
	Considerato che,			
	NON È STATO NECESSARIO RICHIEDERE L'INTERVENTO DI ESPERTI INDIPE	NDENTI ESTERNI		
	ABBIAMO RICHIESTO L'INTERVENTO DI ESPERTI INDIPENDENTI ESTERNI LA PARERE	A CUI RELAZIONE È ALLEGATA AL PRESENTE		
	NON ABBIAMO RILEVATO LACUNE O INCERTEZZE NELLA FASE PRE-DELIBE	RATIVA		
	ABBIAMO RILEVATO LE SEGUENTI LACUNE/INCERTEZZE NELLA FASE PRE-DELIBERATIVA			
	In ordine all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonch sostanziale delle relative condi Esprime parere:			
	☐ FAVOREVOLE	☐ CONTRARIO		
Cor	tona,			
		(Firma)		
		(Firma)		
		(Firma)		